

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COSTA, SENESE, D'AGOSTINO, JERVOLINO
RUSSO, STAMMATI, DELLA PORTA, SAPORITO, BORZI, ACCILI, FRA-
CASSI, BOMPIANI, D'AMICO, DI LEMBO, DE VITO, VITALONE,
FORNI e DEL NERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1981

Istituzione del Consorzio autonomo del porto del golfo di Gaeta

ONOREVOLI SENATORI. — Il documento approvato nella seduta del 21 marzo 1979 dall'8^a Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema portuale italiano, enuncia interessanti considerazioni sulle relazioni porti-economia e porti-territorio (pag. 17: intesi come « porto-funzione integrante il territorio, l'industria e l'agricoltura » e quindi « meccanismo economico capace di trasformare e di indurre »); sul nuovo ruolo degli enti portuali (pag. 19: non più rigidi e pesanti nella gestione delle attività portuali); sull'ormai indiscussa natura di ente economico riconosciuta legislativamente agli enti portuali (pag. 22); sulla necessità che i medesimi si costituiscono secondo « circoscrizioni funzionali », quale primo tentativo di « rottura dello schema puntiforme dell'armatura portuale italiana » (pag. 23), in modo che non venga più perseguita « una linea di giganti-

simo portuale » (pag. 24), anche nella prospettiva di un chiaro sistema portuale nazionale, adeguatamente inserito in quello mediterraneo ed intercontinentale (pagine 23-24); sul « ruolo nuovo che in questo quadro deve essere attribuito ai sistemi portuali del Mezzogiorno e delle isole in collegamento con la politica generale di priorità verso le regioni meridionali ed in vista del ruolo mediterraneo dell'Italia » (pag. 24), tema sul quale il documento si sofferma più ampiamente in un apposito capitolo (il IX), nel quale, tra l'altro, si ribadisce che « il trasporto marittimo... ha necessità, ai due poli estremi (i porti) di servizi che lo collegano e coordinano con gli altri modi di trasporto e in questa fase oltre che la strumentazione intermodale agiscono anche i servizi ausiliari » (pag. 30).

* * *

Fatte queste premesse appare perciò meritevole di riconoscimento legislativo, qua-

le ente economico, l'istituendo Consorzio autonomo del porto del golfo di Gaeta, che comprende il complesso portuale di Gaeta e di Formia, sia al servizio diretto dell'esistente nucleo industriale Gaeta-Formia, sia quale scalo merci per i beni destinati o provenienti dalle vicine aree industriali di Roma-Latina e di Frosinone-Valle del Sacco, e dei vicini nuclei industriali di Sora e Cassino, che costituiscono i poli di sviluppo industriali più consistenti dell'Italia centrale, coinvolgendo oltre che il Lazio, anche le regioni limitrofe.

Il complesso portuale oggetto del presente disegno di legge è servito dalla « direttissima » ferroviaria Roma-Napoli, con le relazioni a lunga percorrenza, anche internazionali, che la frequentano; è raccordato, a mezzo delle superstrade « Flacca » ed « Ausonia », all'autostrada « A-2 » e, a mezzo della stessa Flacca e della via Appia, a nord, alla pianura pontina ed alla Valle del Sacco e, trasversalmente, attraverso la superstrada « Ausonia », al Cassinate « agli Abruzzi ed al Molise, ed infine, a sud, a mezzo della via Appia e della via Domiziana, all'alta Campania ed al Molise predetto.

Il golfo di Gaeta, peraltro, è dotato di strutture portuali in via di potenziamento, come il nuovo porto di Gaeta, già in parte realizzato, che va ad aggiungersi a quelle esistenti, sia di piazzale Caboto, sia per l'attracco delle navi cisterne (a punta Mulino), sia per l'ormeggio delle supercisterne, col campo-boe collegato alla raffineria di petrolio e, con un moderno oleodotto, all'area industriale di Pomezia. Inoltre, notevole è la consistenza degli approdi turistici tanto a Gaeta quanto a Formia; infine, meritevole di considerazione è l'attività cantieristica nel golfo, sia per la costruzione di natanti, che per la loro riparazione. Ecco perchè si è ritenuto opportuno comprendere tutte queste attività nella competenza propria del costituendo Consorzio, in modo da consentire un realistico raccordo col territorio, anche per favorirne più agevolmente lo sviluppo socio-sanitario nel rispetto delle sue vocazioni consolidate.

V'è da tener presente ancora che il golfo di Gaeta, nell'ambito della navigazione nel medio Tirreno, rappresenta un riparo naturale di notevole sicurezza, anche per la mitezza del clima, in cui spontaneamente, nei secoli, fin dall'epoca romana, si sono realizzati numerosi approdi che ora, opportunamente modificati e potenziati, hanno dato luogo ad un singolare piccolo sistema portuale integrato polivalente, di fatto già costituente una « circoscrizione funzionale ».

Infine, la circostanza che il golfo di Gaeta si trovi nel punto più stretto della gamba dello « stivale », e quindi alla più breve distanza dal mare Adriatico, è un aspetto che merita attenta considerazione in quanto — come è già facilmente deducibile dalle statistiche di dettaglio — non poche industrie ed attività commerciali degli Abruzzi preferiscono usare dei porti del golfo di Gaeta piuttosto che di quelli sull'Adriatico, perchè gli oneri della lunga navigazione attorno alla Penisola sono certamente più incidenti di quelli derivanti dal trasporto terrestre tra i due mari, specie se, come spesso avviene, il movimento delle merci proviene o è diretto ai Paesi del Mediterraneo occidentale o del nord Africa.

Le comode relazioni ferroviarie e stradali predette costituiscono, d'altra parte, un adeguato supporto anche alla richiesta del trasporto passeggeri che, oltre ad intensificarsi — come già si delinea col corrente anno — per le Isole pontine, si profila a breve come ineluttabile, per un collegamento giornaliero da e per l'Isola di Ischia, rispondendo esso non solo al desiderio di far conoscere, specie agli stranieri, nuovi itinerari, ma anche per avvicinare l'« isola verde » al Lazio e quindi a Fiumicino nei flussi della clientela internazionale.

* * *

Nei porti di Gaeta e di Formia operano due distinte compagnie portuali, rispettivamente con 53 e 28 effettivi, oltre gli impiegati. Ai suddetti porti fanno capo idonee imprese di mezzi meccanici e per il trasporto, con circa 100 articolati.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PORTO DI GAETA (1ª categoria)

Anno	merci secche imbarc. e sbarcate Tonn.	merci liquide imbarc. e sbarcate Tonn.	Tonn. st. netta arrivate e partite Tonn.
1976	211.071	1.485.618	1.999.964
1977	161.118	1.507.090	2.334.519
1978	243.395	2.728.672	3.428.969
1979	221.915	3.373.653	4.244.480
1980	197.722	3.365	351.455

Nota: il calo delle merci liquide trasportate nel 1980 è dovuto alla crisi gestionale della raffineria del gruppo Monti a causa del passaggio di proprietà.

PORTO DI FORMIA (2ª categoria)

Anno	Merci		Passeggeri	
	sbarcate	imbarcate	sbarcati	imbarcati
1978	83.674	80.739	53.393	52.174
1979	106.782	98.303	41.312	40.123
1980	114.325	17.045	48.980	60.631

Posti per natanti da diporto:

Gaeta: 700;

Formia: 400.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Denominazione, natura, oggetto, durata)

È costituito il Consorzio autonomo del porto del golfo di Gaeta.

Al Consorzio, ente pubblico economico, è affidato l'esercizio commerciale delle strutture ed opere portuali, nonchè dei cantieri navali, e per l'ormeggio dei natanti da diporto di Gaeta e di Formia.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile ed ha sede legale in Gaeta.

La sua durata è fissata in anni 50 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Circoscrizione)

La circoscrizione dell'ente comprende gli ambiti portuali di Gaeta e di Formia e tutti gli specchi d'acqua comunque destinati, nell'ambito del porto di Gaeta e di quello di Formia, ad operazioni di carico, scarico e trasbordo di qualunque genere di merci, e di imbarco e sbarco di passeggeri, nonchè di ormeggio di natanti da diporto, e per cantieri navali, incluse le aree del demanio marittimo e le aree destinate alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e deposito delle merci, nonchè le aree destinate all'imbarco, sbarco e sosta dei passeggeri, anche dei natanti da diporto, e per cantieri navali.

Art. 3).

(Attribuzioni)

Il Consorzio, nel territorio della propria circoscrizione, ha il compito di:

a) gestire le operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle

merci, nonchè di imbarco e sbarco e sosta dei passeggeri, ed altresì di ormeggio dei natanti da diporto, di rimessaggio e di riparazione degli stessi, ed infine di costruzione e riparazione di natanti in cantieri navali; regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi relativi e disciplinare le prestazioni della manodopera portuale con tutti i compiti di competenza degli uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con la osservanza delle norme stabilite dal codice della navigazione e dal relativo regolamento;

b) amministrare i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione;

c) gestire i magazzini ed i depositi in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;

d) gestire i mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, con potestà di procedere al loro riscatto, e gestire la stazione passeggeri di Formia, i porti, le attrezzature ed i ricoveri per i natanti da diporto, ed i cantieri navali;

e) concorrere alla gestione dei trasporti ferroviari, secondo gli accordi conclusi con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

f) gestire i moli, gli spazi acquei e gli edifici di pertinenza del demanio marittimo, secondo le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento;

g) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria ed autostradale, nell'area di interesse e nell'entroterra del porto del golfo di Gaeta;

h) esprimere il proprio parere sui provvedimenti delle competenti autorità concernenti i piani di massima per opere ed arredamenti portuali anche turistici e per cantieri navali;

i) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono at-

tività, ivi compresa quella turistica, interessanti il porto;

l) studiare, promuovere ed adottare i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire l'aumento del traffico del complesso portuale e dei singoli suoi settori, nonché l'incremento commerciale ed industriale dell'*hinterland* in relazione a tale traffico;

m) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per la acquisizione di nuovi traffici e per agevolare il movimento economico del complesso portuale e dei singoli suoi settori, nonché per il miglioramento delle comunicazioni del porto, dei suoi singoli settori e dei territori di interesse degli enti consorziati;

n) elaborare i piani generali di massima concernenti l'utilizzazione di tutte le aree portuali, da sottoporre al Ministero della marina mercantile; formulare proposte e predisporre piani regolatori del complesso portuale da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti. Tali piani dovranno prevedere un'armonica utilizzazione delle aree portuali di Gaeta e di Formia, tenendo presente che le aree portuali di Gaeta dovranno essere destinate alle attività industriali e commerciali ed anche a quelle turistiche da diporto, mentre le aree portuali di Formia dovranno essere destinate al traffico commerciale, a quello portuale e passeggeri per le isole, a quello inerente alla pesca atlantica ed infine a quello riguardante il turismo da diporto. I piani medesimi dovranno altresì rispettare le impostazioni dei piani regolatori delle città di Gaeta e di Formia, specialmente per quanto attiene alla tutela paesaggistica ed ecologica delle zone turistiche — ed in particolare del litorale di Vendicio — interessante i due comuni, la cui destinazione turistica andrà rispettata;

o) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

p) imporre, in caso di danni alle opere ed agli impianti portuali, il versamento delle cauzioni previste dall'articolo 75 del codice della navigazione;

q) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia ed illuminazione e per la manutenzione dei beni demaniali marittimi che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici e della regione Lazio, secondo le rispettive competenze, ed escluse, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti portuali che sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria;

r) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari;

s) promuovere e provvedere a tutto ciò che, non specificato nei punti precedenti, possa essere utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, anche per quanto attiene alle attività di cui al successivo articolo 4.

È escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le servitù ed i servizi militari di aria, di terra e di mare, nazionali e stranieri, in forza di convenzioni internazionali, i servizi di segnalamento marittimo, di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria, la giurisdizione civile e penale marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e le dogane, nonchè i movimenti e gli accosti delle navi in porto e tutti gli altri servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione e dal relativo regolamento.

Art. 4.

(Attribuzioni particolari)

È affidata al Consorzio l'esecuzione delle opere marittime, degli impianti portuali, anche turistici, e dei cantieri navali, previa apposita convenzione da stipulare con il Ministero o l'ente competente.

Art. 5.

(Enti consorziati)

Al Consorzio partecipano:

- a) lo Stato;
- b) la regione Lazio;
- c) le amministrazioni provinciali di Latina e Frosinone;
- d) i consorzi per l'area industriale Roma-Latina e per l'area industriale Frosinone-Valle del Sacco, nonchè i consorzi per i nuclei industriali di Gaeta-Formia e di Cassino;
- e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina e di Frosinone;
- f) l'ente provinciale per il turismo di Latina;
- g) le aziende autonome di soggiorno e turismo di Gaeta e di Formia;
- h) i comuni di Gaeta e di Formia.

Possono, inoltre, partecipare altri comuni nonchè altri enti pubblici.

La partecipazione degli enti di cui al comma precedente è disposta a richiesta dell'ente interessato, con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dell'assemblea del Consorzio.

Art. 6.

(Finanza e patrimonio)

Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, il Consorzio dispone e amministra:

- 1) i proventi dell'uso diretto ed i canoni relativi a concessioni a terzi dei beni e servizi indicati in precedenza;
- 2) i proventi della gestione dei mezzi meccanici, dei magazzini e dei depositi di cui al precedente articolo 3;
- 3) i contributi degli enti consorziati, di cui al precedente articolo 5;
- 4) le somme corrisposte dall'Amministrazione dei lavori pubblici, dalla regione Lazio o da altri enti competenti, in applica-

zione della convenzione di cui al precedente articolo 4.

5) le somme provenienti da diritti di certificazione, attestazione od altre forme di documentazione rilasciata dal Consorzio;

6) le somme dovute da privati in rimborso per risarcimento danni arrecati ad opere ed impianti;

7) i beni e le somme spettanti al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non espressamente prevista nel presente articolo;

8) i contributi per il lavoro portuale e per l'assistenza e tutela dei lavoratori, previsti dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

9) una tassa sui passeggeri imbarcati, da determinarsi con deliberazione dell'assemblea;

10) una tassa per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nell'ambito della propria circoscrizione, da determinarsi con deliberazione dell'assemblea, che potrà anche stabilire eventuali esenzioni oggettive;

11) una tassa supplementare d'ancoraggio per tonnellata di stazza netta, da determinarsi con deliberazione dell'assemblea.

I proventi di cui ai punti 8), 9), 10) e 11) saranno accertati e riscossi a cura dell'Amministrazione delle dogane e da questa corrisposti al Consorzio a semestri posticipati, al netto delle spese di esazione da versare all'erario.

Art. 7.

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

il presidente;

l'assemblea;

il consiglio direttivo;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

(Presidente, vice presidente)

Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.

Il vice presidente è, di diritto, il capo del compartimento marittimo di Gaeta. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente dura in carica un quinquennio e può essere confermato.

Art. 9.

(Funzioni del presidente)

Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio ed è responsabile del buon andamento della gestione di esso; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone per tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'ente che non siano attribuiti alla competenza degli altri organi.

Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, le note dei canoni relativi a concessioni ed affitti e ad altri atti; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulle riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato e provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per la esecuzione delle stesse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci e di cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto, che non siano in consegna alle amministrazioni doganale e ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze del presidente si applicano le disposizioni del ti-

tolo IV della parte III del codice della navigazione.

Art. 10.

(Assemblea)

Fanno parte dell'assemblea, oltre al presidente del Consorzio:

a) in rappresentanza dello Stato:

il capo del compartimento marittimo di Gaeta, o un suo sostituto;

un funzionario di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, nominato dal Ministro della marina mercantile;

il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime del Lazio, o un suo sostituto;

il provveditore alle opere pubbliche del Lazio, o un suo sostituto;

l'intendente di finanza di Latina, o un suo sostituto;

il capo della circoscrizione doganale di Latina, o un suo sostituto;

il capo dell'ufficio provinciale del lavoro di Latina, o un suo sostituto;

b) in rappresentanza della regione Lazio: il presidente della giunta regionale, o un assessore da lui delegato;

c) in rappresentanza degli enti locali:
per ciascuna amministrazione provinciale: il presidente, o un assessore da lui delegato;

per ciascuno dei consorzi per le aree ed i nuclei industriali: il presidente, o un componente del direttivo da lui delegato;

per ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: il presidente, o un rappresentante nominato dalla giunta camerale tra i propri membri;

per l'ente provinciale per il turismo e per ciascuna delle aziende autonome di soggiorno e turismo: il rispettivo presidente, o un consigliere da lui delegato;

per ciascun comune: il sindaco, o un assessore da lui delegato;

d) in rappresentanza degli operatori:
un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie: armatori, industriali, spe-

dizionieri ed agenti marittimi. I rappresentanti sono nominati dalle rispettive associazioni di categoria di carattere locale;

e) in rappresentanza dei prestatori di opera: tre rappresentanti dei lavoratori designati mediante elezione dai lavoratori iscritti nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento marittimo.

Art. 11.

(Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea delibera:

a) sull'elezione dei membri elettivi del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti;

b) sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi di ciascuna gestione, previa relazione dei revisori dei conti;

c) sui progetti di prestiti o di altre operazioni finanziarie, nonchè sulle spese che vincolano il bilancio oltre un quinquennio;

d) sull'approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi espletati dall'ente;

e) sull'approvazione del regolamento organico del personale;

f) sull'ammissione al Consorzio di altri enti;

g) sulla misura delle indennità spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti;

h) sull'organizzazione interna dell'amministrazione consortile.

L'assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria due volte l'anno o in via straordinaria quando egli lo ritenga necessario e lo richiedano almeno cinque membri del consiglio direttivo ovvero un terzo dei componenti dell'assemblea con domanda scritta e motivata.

L'assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri stessi e sempre a maggioranza dei votanti.

Nel caso di parità, la votazione è rinnovata. Verificandosi di nuovo la parità, prevale il voto del presidente.

Art. 12.

(Consiglio direttivo)

Sono membri di diritto del consiglio direttivo, oltre al presidente:

il capo del compartimento marittimo di Gaeta, quale vice presidente;

l'ingegnere capo del genio civile delle opere marittime del Lazio, o un suo sostituto;

il sindaco del comune di Gaeta, o un assessore da lui delegato;

il sindaco del comune di Formia, o un assessore da lui delegato.

Altri sei membri sono eletti, nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, dai membri dell'assemblea che non fanno parte di diritto del consiglio direttivo.

Al consiglio è affidata la direzione e l'amministrazione del Consorzio.

Il consiglio delibera sulle seguenti materie:

a) provvedimenti atti ad agevolare e sviluppare il traffico portuale;

b) concessioni demaniali di competenza del Consorzio;

c) norme e tariffe per i servizi e l'uso di beni di competenza del Consorzio;

d) piani di massima di nuove spese e arredamenti portuali, anche turistici, e di cantieri navali del Consorzio;

e) redazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

f) provvedimenti in casi di urgenza, di competenza dell'assemblea, da sottoporre alla stessa per la ratifica nella prima riunione successiva;

g) funzioni stabilite dal regolamento.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della metà dei componenti e le deliberazioni

si hanno per approvate quando hanno ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13.

(Collegio dei revisori)

Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.

I cinque membri effettivi sono nominati rispettivamente: uno dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, uno dal Ministro della marina mercantile, uno dal Ministro dei lavori pubblici e due dall'assemblea del Consorzio tra quelli dei propri membri che non fanno parte del consiglio direttivo.

I due membri supplenti sono nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro della marina mercantile.

La presidenza del collegio dei revisori è assunta dal membro effettivo nominato dal Ministro del tesoro.

Il collegio esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; dura in carica un quinquennio ed i suoi membri possono essere confermati.

Art. 14.

(Atti soggetti a controllo)

Le deliberazioni del Consorzio in materia di bilanci preventivi e conti consuntivi, mutui, prestiti e operazioni finanziarie, spese che vincolano il bilancio oltre il quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie a carattere continuativo, assunzione diretta di servizi portuali, regolamenti organici del personale e relativo trattamento economico, concessioni di durata superiore ai quindici anni dei beni del demanio marittimo, tasse, sovrattasse, addizionali, diritti marittimi e contributi sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione generale del Consorzio

sono inviati, entro quindici giorni dalla loro approvazione e previa pubblicazione per un solo giorno all'albo del Consorzio, al Ministero della marina mercantile che, sentito il parere del Ministero del tesoro, si pronuncia sull'andamento della gestione.

Le amministrazioni interessate debbono pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento di esse.

Trascorsi i suddetti termini le deliberazioni relative si intendono approvate.

Art. 15.

(Durata delle cariche)

I componenti non di diritto dell'assemblea e del consiglio direttivo e i membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale rimangono in carica fino al residuo del quinquennio in corso.

Art. 16.

(Direttore generale)

Capo dei servizi esecutivi e di studio del Consorzio è il direttore generale il quale partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli indetto dal Consorzio tra persone munite di laurea che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

Art. 17.

(Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali)

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'ente portuale contragga con lo Stato e con qualsiasi altro ente per la costruzione di opere e arredi portuali, anche turistici, e di cantieri navali.

I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali sono esenti da ogni imposta e tassa, e così quelli, per la stessa ragione, occorrenti per cantieri navali.

Art. 18.

(Regolamento organico del personale)

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile e di quello del tesoro, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza e di previdenza del personale, compreso il direttore generale, comunque necessario alle esigenze funzionali dell'ente.

Art. 19.

(Aree, beni ed opere demaniali)

Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonchè le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito della giurisdizione dell'ente, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'ente con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni consegnati all'ente, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso.

Art. 20.

*(Destinazione di personale statale
ai servizi del Consorzio)*

Alla direzione dei servizi del lavoro portuale e del demanio marittimo possono essere preposti ufficiali di ruolo delle capitanerie di porto di grado non superiore a quello di capitano di fregata (CP), che saranno collocati in soprannumero all'organico dei relativi quadri.

Art. 21.

(Vigilanza)

Il Ministro della marina mercantile, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato, può, in ogni tempo, fare ispezionare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'ente.

Art. 22.

(Scioglimento)

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando, dopo essere stata affidata all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, persista nel violarli o quando si verifichi l'ipotesi dell'impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione di nuovi organi del Consorzio ed è nominato un commissario straordinario.

Art. 23.

(Successione)

Fino alla costituzione degli organi del Consorzio previsti dalla presente legge, i poteri del presidente, dell'assemblea e del con-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siglio direttivo sono esercitati da un commissario da nominarsi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art. 24.

(Regolamento di attuazione)

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro un anno, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze.